

## Statuto della Rete Associativa Nazionale

### Italia Educativa

#### Articolo 1. Preambolo

Italia Educativa è una rete associativa nazionale ai sensi dell'art. 41 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituita con il fine di rappresentare i valori e le istanze degli Enti del terzo settore che operano nell'ambito dell'educazione permanente, della formazione professionale e continua, del lifelong learning e della solidarietà tra le generazioni per la lotta all'analfabetismo in tutte le sue forme.

I Soci di Italia Educativa si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

Ad Italia Educativa possono aderire tutte le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e che si impegnano a rispettarne i contenuti.

Ad Italia Educativa partecipano gli Enti Aderenti, le Reti Regionali, tramite queste, le Reti Territoriali, alle condizioni e modalità previste dal presente Statuto.

Italia Educativa, anche attraverso strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Inoltre, Italia Educativa svolge attività di:

monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

Italia Educativa ha sede legale in Roma e ha durata illimitata.

Italia Educativa è una Rete Associativa Nazionale senza fini di lucro.

Con delibera dell'Assemblea Nazionale possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

#### Articolo 2 - Scopi Istituzionali

Italia Educativa persegue i seguenti scopi:

aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;

favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo degli Enti aderenti, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;

impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva europea;

rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni educative a livello internazionale, nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali; <sup>[T]</sup><sub>[SEP]</sub>

contribuire a ridefinire un sistema educativo ispirato ai principi di solidarietà, universalità e sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei

cittadini, secondo l'art. 118, comma IV della Costituzione Italiana;  
esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cittadinanza attiva e in generale di tutti gli Enti di Terzo Settore;

sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale, della mutualità volontaria e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;

promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;

promuovere lo sviluppo complessivo degli Enti del terzo Settore con una vocazione prevalente alla formazione e alla educazione, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa anche con il concorso di Enti Pubblici e di altri Enti privati.

#### Articolo 3 - Attività sociali

Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2, Italia Educativa:

promuove e organizza attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate dagli Enti aderenti;

svolge attività di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci aderenti nei confronti delle Istituzioni Pubbliche Internazionali, Nazionali, Regionali e Locali;

svolge attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;

collabora con gli organismi che concorrono alla diffusione dei propri scopi e valori;

si dota, anche tramite accordi, protocolli di intesa, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;

promuove e organizza ogni altro tipo di attività, compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predispone marchi, nonché promuove, costituisce, assume interessenze e partecipazioni in enti, organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del presente Statuto.

#### Articolo 4 - Soci

Possono associarsi ad Italia Educativa, acquisendo la qualità di Socio, le associazioni, le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati, tutti gli Enti di Terzo Settore, di rappresentanza di ambiti del mondo dell'educazione, legalmente costituiti, composti da persone fisiche e giuridiche, che:

non perseguono finalità lucrative, - operano nell'interesse generale;

prevedono un sistema di governance democratica, valorizzando la

dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci;  
si impegnano al regolare versamento della quota associativa e siano presenti in almeno cinque regioni italiane con una base associativa stabile ed organizzata.

La domanda di associazione è accolta o respinta dal Coordinamento Nazionale.

Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Coordinamento nazionale.

La perdita delle caratteristiche e dei requisiti di cui al precedente primo comma determina l'automatica decadenza dalla qualità di Socio, tramite ratifica del Coordinamento Nazionale.

Il Socio dimesso, decaduto, escluso o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

#### Articolo 5 - Quote

I Soci sostengono i costi di funzionamento di Italia Educativa tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo criteri di progressività:

Soci con oltre diecimila associati come persone fisiche e/o almeno 50 organizzazioni associate.;

Soci che siano presenti in almeno 10 Regioni e che soddisfino e siano composti da almeno 20 organizzazioni associate;

Soci che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 4;

Le federazioni e i coordinamenti di autonome associazioni nazionali possono scegliere l'applicazione del criterio della somma delle caratteristiche dei singoli associati oppure della somma aritmetica dei singoli loro associati.

I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea Nazionale.

Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Coordinamento Nazionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera Coordinamento Nazionale, l'esclusione da Italia Educativa. Contro la decisione del Coordinamento Nazionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio Nazionale di Garanzia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della decisione.

#### Articolo 6 - Enti Aderenti

Possono aderire ad Italia Educativa, alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti, di dimensione e/o ambito di operatività nazionale, che, pur non avendo tutte le caratteristiche previste dal precedente art. 4, condividono i valori e le finalità della Rete e agiscono nell'ambito dell'educazione o operano per il suo sviluppo.

La domanda di adesione è accolta o respinta dal Coordinamento Nazionale.

#### Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi di Italia Educativa:

l'Assemblea Nazionale;

il Coordinamento Nazionale;

il Portavoce;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio Nazionale di Garanzia.

Articolo 8 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento Nazionale almeno 15 (quindici) giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 (dieci) giorni. Qualora il Coordinamento Nazionale non provveda, l'Assemblea è convocata dal Collegio Nazionale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci. L'Assemblea Nazionale è composta, con diritto di voto, da:

otto rappresentanti per ogni Socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera A;

tre rappresentanti per ogni Socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera B;

un rappresentante per ogni Socio di cui agli artt. 4 e 5 lettera C;

un Portavoce o un delegato designato per ciascuna Rete Regionale.

Ad ogni rappresentante spetta un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega tra i Reti regionali e tra Soci; è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio.

Partecipa ai lavori dell'Assemblea Nazionale, con solo diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Portavoce o da un Vice-portavoce. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso.

L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarto dei rappresentanti dei soci.

Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea Nazionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

Articolo 9 - Compiti dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale:

definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti di Italia Educativa;

approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;

apporta modifiche allo Statuto;

elegge, ogni cinque anni, con votazioni a scrutinio segreto:

il Portavoce e gli eventuali vice-portavoce.

10 componenti del Coordinamento Nazionale eletti da e tra i rappresentanti dei Soci;

i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

i componenti del Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Portavoce, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Nazionale di Garanzia sono eletti dai componenti con diritto di voto dell'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

I componenti del Coordinamento Nazionale espressione dei Soci sono eletti dai rappresentanti dei Soci, componenti dell'Assemblea Nazionale, di cui all'articolo 8, comma 3, numeri 1 e 2, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

I componenti del Coordinamento Nazionale espressione delle Reti Regionali sono eletti annualmente dai rappresentanti delle Reti Regionali, componenti dell'Assemblea Nazionale, di cui all'articolo 8, comma 3, numero 3, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.

Inoltre, l'Assemblea Nazionale:

sostituisce, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, i componenti del Coordinamento Nazionale o il Portavoce che nel corso del mandato siano dimissionari o decaduti;

revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Nazionale e/o al Portavoce e ne dispone la immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. L'Assemblea Nazionale, nel corso della riunione, convocata dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;

nomina, ogni cinque anni, i componenti del Comitato di Partenariato di cui all'articolo 17.

delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci di cui agli articoli 4 e 5 e di enti Aderenti di cui all'articolo 6;

approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

definisce l'entità della quota associativa per i Soci, la quota per gli Enti Aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;

fissa i criteri di riconoscimento delle Reti regionali e territoriali e definisce il modello base dei loro statuti;

delibera e revoca il riconoscimento delle Reti Regionali e assume, su proposta del Collegio Nazionale di Garanzia, i provvedimenti di cui all'articolo 12;

decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio Nazionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 21. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Nazionale. <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

approva, su proposta del Coordinamento Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Nazionale, il regolamento elettorale e il regolamento sulle Reti Regionali e territoriali e, con la maggioranza semplice, eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto; <sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

L'Assemblea Nazionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I lavori dell'Assemblea Nazionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.

Articolo 10 - Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è composto da:

Il Portavoce;

8 componenti eletti da e tra i rappresentanti dei Soci;

2 componenti eletti da e tra i rappresentanti dei Forum Regionali;

Almeno un quinto dei componenti del Coordinamento Nazionale eletti dai

Soci devono essere espressione dei Soci di cui agli articoli 4 e 5 lettera C.  
L'insediamento e il regolare funzionamento del Coordinamento Nazionale si determinano all'atto della sola elezione dei componenti dei rappresentanti dei Soci.

L'incarico di componente del Coordinamento Nazionale ha durata quinquennale.

I componenti del Coordinamento Nazionale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale, su proposta del Portavoce, nomina e revoca il Segretario generale.

Il Coordinamento Nazionale è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea Nazionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari di Italia Educativa. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

Il Coordinamento Nazionale può decidere di affidare ai propri componenti incarichi specifici, stabilendone contenuti e durata.

Il Coordinamento Nazionale è convocato dal Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in modalità telematiche. Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

Su proposta del Portavoce, il Coordinamento Nazionale costituisce un Comitato esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di sei componenti del Coordinamento Nazionale, con il compito di coadiuvare il Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Coordinamento Nazionale quale l'attuazione di ambiti programmatici o l'istruzione, la gestione e predisposizione di documenti, iniziative e attività. Ai componenti del Comitato Esecutivo possono essere affidate specifiche deleghe o incarichi.

#### Articolo 11 - Il Portavoce

Il Portavoce esprime l'unità politica di Italia Educativa e la rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni.

Il Portavoce assicura la direzione delle attività di Italia Educativa così come definite dall'Assemblea Nazionale e dal Coordinamento Nazionale.

Il Portavoce è il rappresentante legale di Italia Educativa ed ha il potere di firma.

In caso di impedimento o assenza temporanea del Portavoce, le sue funzioni sono assunte dai Vice-portavoce, secondo la regola dell'anzianità anagrafica.

In caso di dimissioni o decadenza del Portavoce, le sue funzioni sono assunte dal componente del Coordinamento Nazionale anagraficamente più anziano, sino alla elezione del nuovo Portavoce.

#### Articolo 12 – Reti Regionali

Le Reti Regionali costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello regionale delle organizzazioni di Italia Educativa che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

Le Reti Regionali sono articolazioni territoriali di Italia Educativa e, per il

territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse da Italia Educativa, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali di Italia Educativa nella Regione.

Le Reti Regionali possono assumere la denominazione della propria Regione (Piemonte Educativa, Lombardia Educativa, ecc.)

Le Reti regionali sono aperte a tutte le organizzazioni di ambito regionale, e alle Reti Territoriali legalmente costituite, con sede nella Regione, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. In particolare, previa formale richiesta, sono automaticamente iscritte nei Forum Regionali le articolazioni regionali dei Soci aderenti ad Italia Educativa.

Le Reti Regionali sono associazioni senza scopo di lucro e hanno autonomia organizzativa e patrimoniale; assumono e mantengono la denominazione e il logo di Italia Educativa e hanno il diritto di partecipare ad Italia Educativa a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sulle Reti Regionali e Territoriali, e dalle delibere degli Organi di Italia Educativa

Le Reti Regionali sono riconosciute dall'Assemblea Nazionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di Statuto approvato dalla Assemblea Nazionale stessa, e si impegnino a operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse Italia Educativa e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati.

In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, le Reti Regionali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento Nazionale sospende la partecipazione della Rete Regionale dalle attività e dagli organi di Italia educativa e deferisce la Rete Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con adeguata istruttoria e contestazione, permanendo l'inadempienza, propone all'Assemblea Nazionale, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la revoca del riconoscimento, con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi come Rete Regionale di Italia Educativa e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo di Italia educativa.

Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sulle Reti Regionali e Territoriali, e/o delle delibere degli Organi di Italia Educativa, anche su scelte politiche e programmatiche fondamentali, da parte degli Organi della Rete Regionale, il Coordinamento Nazionale può deferire la Rete Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. L'Assemblea Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, definendo l'oggetto, le modalità e i limiti del mandato del commissario. Il provvedimento dell'Assemblea Nazionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.

Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque la Rete regionale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, Il Coordinamento Nazionale deferisce nuovamente la Rete Regionale al

Collegio Nazionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente Articolo.

Per disciplinare la materia, l'Assemblea Nazionale adotta il Regolamento sulle Reti Regionali e Territoriali.

#### Articolo 13 – Reti Territoriali

Le Reti Territoriali di Italia educativa costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello subregionale delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dal presente Statuto, operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

Le Reti Territoriali partecipano alla Rete della propria Regione, di cui costituiscono un'articolazione territoriale, e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche espresse dalla Rete Regionale, sono titolari del perseguimento degli scopi istituzionali di Italia Educativa, in analogia ai principi, norme e modalità organizzative previste nel presente Statuto per la partecipazione delle Reti Regionali a Italia Educativa.

Le Reti Territoriali sono associazioni senza scopo di lucro, aperte a tutte le organizzazioni del loro territorio, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto. Assumono e mantengono la denominazione e il logo di Italia Educativa e hanno il diritto di partecipare al Rete Regionale di Italia Educativa a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dal presente Statuto, dal Regolamento sulle Reti Regionali e Territoriali, e dallo Statuto e dalle delibere degli Organi della Rete Regionale di appartenenza.

Per disciplinare la materia, l'Assemblea Nazionale adotta il Regolamento sulle Reti Regionali e Territoriali.

#### Articolo 14- Comitato Scientifico

L'Assemblea Nazionale può istituire il Comitato Scientifico composto sino a 11 componenti di riconosciuto prestigio e indipendenza, scelti tra personalità che abbiano ricoperto incarichi di rilievo in ambito istituzionale o del Terzo Settore in Italia o all'estero, accademici, esponenti del mondo imprenditoriale e manageriale che abbiano maturato significative esperienze nell'ambito educativo.

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall'Assemblea Nazionale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e di orientamento, è convocato e presieduto dal Portavoce; i suoi lavori sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso Comitato adottato e approvato.

#### Articolo 15 - Patrimonio e Risorse

Il patrimonio di Italia educativa è costituito da:

beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;  
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Italia Educativa trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

quote associative e quote degli Enti Aderenti;  
contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;  
contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali,



nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;

eredità, donazioni e legati; erogazioni liberali; proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento

di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto.

#### Articolo 16 – Bilancio

Il bilancio Italia Educativa deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice Civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato entro il 31 maggio di ogni anno; il bilancio preventivo deve essere presentato entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto dal Coordinamento Nazionale, sotto la supervisione del Portavoce. Il Coordinamento Nazionale autorizza alla presentazione del bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, e del bilancio preventivo all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, degli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati, nonché degli eventuali fondi di riserva o di parte del patrimonio.

L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea Nazionale.

#### Articolo 17 – Incompatibilità

In relazione alle cariche di Portavoce, Vice-portavoce e componente il Coordinamento Nazionale, l'Assemblea Nazionale adotta un apposito regolamento per disciplinare le incompatibilità con:

incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale;

partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi di Italia Educativa così come disciplinati dal presente Statuto;

partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi di Italia Educativa così come disciplinati dal presente Statuto;

qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

#### Articolo 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa, finanziaria e contabile di Italia educativa, provvede all'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo, redigendone la relazione di

accompagnamento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti eletti, tra i soli rappresentanti dei Soci, dall'Assemblea Nazionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Nazionale e al Collegio Nazionale di Garanzia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Ciascun Revisore può essere revocato dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.

Il Revisore che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale. Partecipano inoltre alle riunioni del Coordinamento Nazionale aventi all'ordine del giorno la presentazione e l'esame dei bilanci.

Articolo 19 - Collegio Nazionale di Garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da 3 a 5 componenti eletti dall'Assemblea Nazionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Nazionale e al Collegio dei Revisori dei Conti. Può essere eletto nel Collegio Nazionale di Garanzia un solo rappresentante delle Reti Regionali.

Il Collegio Nazionale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il Presidente. Rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio Nazionale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea Nazionale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi di Italia Educativa.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, su istanza del Coordinamento Nazionale, in caso di mancato rispetto delle finalità di Italia Educativa e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea Nazionale, con provvedimento motivato e adeguata istruttoria e contestazione, l'eventuale provvedimento disciplinare o di espulsione di un Socio e il commissariamento e la revoca del riconoscimento delle Reti Regionali ai sensi del presente Statuto e del Regolamento sulle Reti Regionali e territoriali.

La decisione del Collegio Nazionale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento Nazionale.

Il Collegio Nazionale di Garanzia verifica, su richiesta del Coordinamento Nazionale, al fine del riconoscimento di ciascuna Rete Regionale, la coerenza del suo Statuto con il modello base approvato dall'Assemblea Nazionale. Decide inoltre sui ricorsi contro il mancato riconoscimento quale Rete Regionale nonché sui ricorsi dei Soci delle Reti Regionali contro i provvedimenti del Commissario e delle Reti Regionali contro la risposta

negativa sulle richieste di deroga dal modello base di statuto o di modifica statutaria.

Il Collegio Nazionale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

Il Collegio Nazionale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Nazionale solo per giusta causa.

Il componente del Collegio Nazionale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Nazionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

I componenti del Collegio Nazionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

#### Articolo 20 – Scioglimento

Lo scioglimento di Italia Educativa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio di Italia Educativa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ad enti morali o ad imprese senza finalità lucrative con scopi di utilità sociale.

#### Articolo 21 - Rinvio Codice Civile e al Codice del Terzo Settore

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile e alle norme del Codice del Terzo Settore.